

La colonna sinistra contiene il Regolamento proposto dall'Amministrazione.

**La colonna destra contiene il testo emendato.
Gli emendamenti di IdV sono segnati in ROSSO.**

Il testo sottolineato nella colonna sinistra è quello che nella colonna di destra viene totalmente cassato.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Finalità e tipologie di intervento

1. L'Amministrazione Comunale di Palermo, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ed in linea con le proprie finalità statutarie, intende sostenere associazioni, cooperative, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, anche senza personalità giuridica, purché costituite e dotate di statuto, che non perseguano scopo di lucro, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10, che abbiano sede e che svolgano attività artistiche e culturali nel territorio cittadino.
2. In tale ambito, il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di associazioni, enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, supporti logistici e vantaggi economici facoltativi indirizzati ad attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
3. Per la realizzazione delle iniziative culturali i soggetti di cui sopra, nei modi e nei termini del presente Regolamento possono ricevere da parte dell'Amministrazione interventi in sostegno sotto forma di beni, servizi, interventi finanziari, proporzionati alla natura dell'intervento stesso, all'impegno finanziario necessario per l'attuazione delle iniziative nei limiti delle risorse stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. In particolare sono previsti:
 - A) Intervento partecipativo finanziario per progetti o attività stagionali;
 - B) Interventi partecipativo finanziario per produzioni;
 - C) Intervento partecipativo finanziario per la promozione e gli scambi culturali.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Finalità e tipologie di intervento

1. L'Amministrazione Comunale di Palermo, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ed in linea con le proprie finalità statutarie, intende sostenere associazioni, cooperative, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, anche senza personalità giuridica, purché costituite e dotate di statuto, che non perseguano scopo di lucro, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10, che abbiano sede e che svolgano attività artistiche e culturali nel territorio cittadino.
 2. In tale ambito, il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di associazioni, enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, supporti logistici e vantaggi economici facoltativi indirizzati ad attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
 3. Per la realizzazione delle iniziative culturali i soggetti di cui sopra, nei modi e nei termini del presente Regolamento possono ricevere da parte dell'Amministrazione interventi in sostegno sotto forma di beni, servizi, interventi finanziari, proporzionati alla natura dell'intervento stesso, all'impegno finanziario necessario per l'attuazione delle iniziative nei limiti delle risorse stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
 4. In particolare sono previsti:
 - A) Intervento partecipativo finanziario per progetti o attività stagionali;
 - B) Interventi partecipativo finanziario per produzioni;
 - C) Intervento partecipativo finanziario per la promozione e gli scambi culturali.
 - D) reperimento di immobili comunali, compresi i beni confiscati alla mafia non utilizzabili per l'emergenza abitativa, e concessione dell'uso gratuito degli stessi in favore di operatori culturali, associazioni favorendo prioritariamente l'accesso a giovani realtà per prove e eventuali realizzazione di eventi, laddove possibile in termini logistici, privilegiando l'uso condiviso dello spazio.

5. Per ogni esercizio finanziario o anno solare, ad ogni singolo soggetto può comunque essere concesso uno solo tra i tipi di intervento previsto.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ed altre istituzioni pubbliche o con capitale pubblico i cui rapporti sono diversamente regolati.
7. In aggiunta agli interventi di cui sopra l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sostenere o organizzare direttamente manifestazioni culturali per la cui realizzazione non è stato concesso alcun intervento di cui alle precedenti ipotesi sub A) B) C).
8. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio e contributi ed iniziative culturali pubbliche, nonché per l'assegnazione di spazi, relativi ai seguenti settori:
- a) studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
 - b) promozione della produzione di attività teatrali e musicali;
 - c) promozione e diffusione della cultura teatrale, musicale e cinematografica, e delle arti visive;
 - d) promozione e diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, ecc.)

5. Per ogni esercizio finanziario o anno solare, ad ogni singolo soggetto può comunque essere concesso uno solo tra i tipi di intervento previsto, **ad esclusione dei benefici di cui alla lettera D) del comma precedente.**
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ed altre istituzioni pubbliche o con capitale pubblico i cui rapporti sono diversamente regolati.
7. In aggiunta agli interventi di cui sopra l'Amministrazione Comunale si riserva, **sentite comunque la commissione e la consulta**, la facoltà di sostenere o organizzare direttamente manifestazioni culturali per la cui realizzazione non è stato concesso alcun intervento di cui alle precedenti ipotesi sub A) B) C).
8. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio e contributi ed iniziative culturali pubbliche, nonché per l'assegnazione di spazi, relativi ai seguenti settori:
- a) studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
- b) promozione della produzione di attività teatrali e musicali, **cinematografiche e delle arti visive e letterarie**
- c) promozione e diffusione della cultura teatrale, musicale e cinematografica, e delle arti visive;
- d) promozione e diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, ecc.)

TITOLO II – GLI STRUMENTI OPERATIVI

Art. 2

Elenco anagrafico degli operatori culturali – Banca dati

1. Per l'esame delle richieste di coorganizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da svolgersi nell'ambito del territorio cittadino, l'Amministrazione, al fine di realizzare la propria partecipazione finanziaria a sostegno delle medesime, cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco anagrafico degli operatori culturali della Comune di Palermo, da tenersi presso l'Ufficio competente e diviso in tre distinte sezioni, ciascuna delle quali corrispondente ad una fascia differente per tipologia di intervento
2. L'iscrizione all'elenco a condizione per la richiesta alla Amministrazione Comunale degli interventi partecipativi di cui all'art.1 sub A) B) C).
3. Viene istituita apposita banca dati del Settore ove verranno riportati tutti i soggetti beneficiari degli interventi partecipativi di cui al superiore comma.

Art. 3

Requisiti di iscrizione per tipologia di intervento

1. L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta da ciascuno operatore per le distinte sezioni ivi previste, ma non cumulativamente, corrispondenti alle seguenti fasce:
 - 1^a Fascia
Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività da **meno di** cinque anni, per i quali può essere previsto intervento economico.
 - 2^a Fascia
Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività continuativa da più di cinque anni, per i quali può essere previsto un intervento economico.
 - 3^a Fascia
Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività continuativa da più di quindici anni, per i quali può essere previsto un intervento economico

TITOLO II – GLI STRUMENTI OPERATIVI

Art. 2

Elenco anagrafico degli operatori culturali – Banca dati

1. Per l'esame delle richieste di coorganizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da svolgersi nell'ambito del territorio cittadino, l'Amministrazione, al fine di realizzare la propria partecipazione finanziaria a sostegno delle medesime, cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco anagrafico degli operatori culturali della Comune di Palermo, da tenersi presso l'Ufficio competente.
2. L'iscrizione all'elenco a condizione per la richiesta alla Amministrazione Comunale degli interventi partecipativi di cui all'art.1 sub A) B) C).
3. Viene istituita apposita banca dati del Settore ove verranno riportati tutti i soggetti beneficiari degli interventi partecipativi di cui al superiore comma.

Art. 3

Requisiti di iscrizione per tipologia di intervento

1. L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta da ciascuno operatore per le distinte sezioni ivi previste corrispondenti alle seguenti fasce:
 - 1^a Fascia
Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività da **uno a** cinque anni, per i quali può essere previsto intervento economico.
 - 2^a Fascia
Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività continuativa da più di cinque anni, per i quali può essere previsto un intervento economico.
 - 3^a Fascia
Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività continuativa da più di quindici anni, per i quali può essere previsto un intervento economico

2. Per le richieste di intervento partecipativo per produzioni (di cui al successivo art. 9) la sezione di iscrizione all'elenco è ininfluente.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'elenco anagrafico

1. Le domande di richiesta di iscrizione all'Elenco, sottoscritte dal rappresentante legale, **devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno** e devono essere corredate da:

copia autentica dell'atto costitutivo e statuto nonché eventuale copia autentica dell'atto che apporti variazioni all'atto costitutivo od allo statuto; relazione sull'attività svolta; elenco degli associati.

L'approvazione dell'iscrizione dei soggetti richiedenti aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento, avverrà attraverso apposita Determinazione Dirigenziale. Detto elenco e i successivi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i relativi provvedimenti di approvazione.

2. Dell'avvenuta iscrizione **nella sezione richiesta**, o del diniego, viene data dall'Ufficio competente comunicazione agli interessati entro gg. 60 dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.

- 3. L'Amministrazione è libera di concedere, ricorrendone i presupposti e fornendo adeguata motivazione l'iscrizione in una sezione diversa da quella effettivamente richiesta.**

4. L'Ufficio deputato alla conservazione dell'elenco anagrafico provvede ogni anno alla revisione dello stesso, procedendo in particolare alla cancellazione dei soggetti che non avanzano al Comune richiesta di intervento partecipativo per tre anni continuativi.

5. L'iscrizione all'Elenco è valida sino alla decadenza per: inadempienza, dolo, frode.

- 1. È previsto il cambio di sezione, a richiesta dell'interessato, nei termini previsti per l'iscrizione all'Elenco.**

7.Eventuali variazioni apportate all'atto costitutivo, allo statuto o al documento equipollente, anche per i soggetti già inseriti nell'Elenco, devono essere comunicate entro sessanta giorni, pena la cancellazione.

- 8.Tra gli iscritti nelle rispettive sezioni, nei termini previsti nel precedente comma 2, viene sorteggiato

Art. 4

Modalità di iscrizione all'elenco anagrafico

- 1.Le domande di richiesta di iscrizione all'Elenco, sottoscritte dal rappresentante legale devono essere corredate da:

copia autentica dell'atto costitutivo e statuto nonché eventuale copia autentica dell'atto che apporti variazioni all'atto costitutivo od allo statuto; relazione sull'attività svolta; elenco degli associati.

L'approvazione dell'iscrizione dei soggetti richiedenti aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento, avverrà attraverso apposita Determinazione Dirigenziale. Detto elenco e i successivi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i relativi provvedimenti di approvazione.

1 BIS. La documentazione di cui al punto precedente è da produrre solo in sede di prima iscrizione.

- 2.Dell'avvenuta iscrizione o del diniego, viene data dall'Ufficio competente comunicazione agli interessati entro gg. **30** dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.

4.L'Ufficio deputato alla conservazione dell'elenco anagrafico provvede ogni anno alla revisione **e aggiornamento** dello stesso, procedendo in particolare alla cancellazione dei soggetti che non avanzano al Comune richiesta di intervento partecipativo per **cinque** anni continuativi.

- 5.L'iscrizione all'Elenco è valida sino alla decadenza per: inadempienza, dolo, frode.

7.Eventuali variazioni apportate all'atto costitutivo, allo statuto o al documento equipollente, anche per i soggetti già inseriti nell'Elenco, devono essere comunicate entro sessanta giorni, pena la cancellazione.

- 8.Tra gli iscritti **nell'elenco**, nei termini previsti nel precedente comma 2, **vengono sorteggiati dall'Amministrazione, previa diffusione tramite**

dall'Amministrazione un rappresentante per ogni sezione che parteciperà ai lavori della commissione di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento. Di tale designazione viene data comunicazione agli interessati.

9. I soggetti operatori nel settore artistico e culturale, iscritti nell'elenco anagrafico degli operatori culturali possono avanzare richiesta per un intervento economico secondo le seguenti articolazioni:

1^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 15.000,00

2^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 30.000,00

3^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 60.000,00

10. L'intervento complessivo non potrà mai superare il 50% dei costi del progetto presentato e sarà erogato sulla base degli elementi forniti con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5

La Commissione per l'esame degli interventi partecipativi

1. Il Sindaco nomina "La Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura", composta da tre esperti scelti sulla base dei nominativi pervenuti a seguito di avviso pubblico, di comprovata esperienza nei vari ambiti della cultura, che non siano in alcun modo cointeressati, per la loro attività, in Enti, Associazioni, Cooperative o altri soggetti che possano essere beneficiari degli interventi di cui al presente Regolamento ai quali è affidato il compito della valutazione artistica e della relativa congruità di spesa delle istanze pervenute.

2. La Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente, dura in carica due anni e può essere rinnovata una volta sola. Alla scadenza dei due anni

pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, tre rappresentanti che partecipano ai lavori della Commissione e alla Consulta di cui ai successivi artt. 5 e 5 bis. Di tale designazione viene data comunicazione agli interessati.

9. I soggetti operatori nel settore artistico e culturale, iscritti nell'elenco anagrafico degli operatori culturali possono avanzare richiesta per un intervento economico secondo le seguenti articolazioni:

1^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 15.000,00

2^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 30.000,00

3^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 60.000,00

10. L'intervento complessivo non potrà mai superare il 75% dei costi del progetto presentato e sarà erogato sulla base degli elementi forniti con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5

La Commissione per l'esame degli interventi partecipativi

1. Il Sindaco, sentita la Consulta di cui all'art. 5 bis del presente Regolamento, nomina "La Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura", composta da tre esperti scelti sulla base dei nominativi pervenuti a seguito di avviso pubblico, di comprovata esperienza nei vari ambiti della cultura, che non siano in alcun modo cointeressati, per la loro attività, in Enti, Associazioni, Cooperative o altri soggetti che possano essere beneficiari degli interventi di cui al presente Regolamento ai quali è affidato il compito della valutazione del progetto e della relativa congruità di spesa delle istanze pervenute, in assemblea congiunta con i rappresentanti della Consulta e quelli sorteggiati di cui all'art. 4 comma 8

2. La Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente, dura in carica due anni e può essere rinnovata una volta sola. Tre mesi prima della scadenza, il Sindaco, sentita la Consulta, decide se riconfermare la Commissione o

previsti, la Commissione continuerà i lavori fino alla successiva designazione della nuova Commissione per un periodo comunque non superiore ai termini previsti dalla *prorogatio*..

3. Ai lavori della Commissione che si riunisce, da un minimo di due ad un massimo di quattro volte al mese, presso i locali dell'Assessorato alla Cultura e decide a maggioranza assoluta, partecipano senza diritto di voto il Capo Settore dell'Ufficio competente, o soggetto da Lui delegato, ed i rappresentanti delle sezioni di cui si compone l'elenco di cui all'art. 2.

4. Per i tre esperti della Commissione è previsto un gettone di presenza — incompatibile con altri emolumenti percepiti a qualunque titolo dall'Amministrazione Comunale — pari ai due terzi del compenso previsto per i membri delle Commissioni Consiliari. **Per i componenti residenti fuori sede è previsto un rimborso spese di viaggio e soggiorno calcolato secondo quanto stabilito per i membri delle Commissioni Consiliari.**

Rispetto alle richieste la Commissione deve considerare tra l'altro gli elementi di seguito elencati, procedendo alla valutazione di ciascuno essi mediante l'attribuzione di un punteggio stabilito dalla stessa Commissione e, comunque, compreso tra 0 e 10:

- scopi e rilevanza socio-culturale dell'iniziativa proposta in termini di stimolo, innovazione e riequilibrio culturale rispetto al territorio;
- soggetti impegnati nella attività o manifestazione;
- destinatari dell'iniziativa proposta e capacità di coinvolgimento del pubblico;
- potenzialità dell'iniziativa in termini di promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico del territorio cittadino;
- carattere consolidato dell'iniziativa (annuale, biennale, ecc.);
- piano promo-pubblicitario e capacità dell'iniziativa proposta in termini di diffusione dell'immagine culturale del Comune di Palermo;

procedere, tramite le modalità di cui al comma 1, alla designazione di nuova Commissione. La Commissione in carica continuerà, comunque, i lavori fino alla successiva designazione.

3. Ai lavori della Commissione che si riunisce, da un minimo di due ad un massimo di quattro volte al mese, presso i locali dell'Assessorato alla Cultura e decide a maggioranza assoluta, partecipano senza diritto di voto il Capo Settore dell'Ufficio competente, o soggetto da Lui delegato, **la Consulta** ed i rappresentanti **degli operatori culturali sorteggiati dall'elenco di cui all'art. 2.**

4. Per i tre esperti della Commissione è previsto un gettone di presenza — incompatibile con altri emolumenti percepiti a qualunque titolo dall'Amministrazione Comunale — pari ai due terzi del compenso previsto per i membri delle Commissioni Consiliari.

Rispetto alle richieste la Commissione deve considerare tra l'altro gli elementi di seguito elencati, procedendo alla valutazione di ciascuno essi mediante l'attribuzione di un punteggio stabilito dalla stessa Commissione e **dalla Consulta**, comunque, compreso tra 0 e 10:

- scopi e rilevanza socio-culturale dell'iniziativa proposta in termini di stimolo, innovazione e riequilibrio culturale rispetto al territorio;
- soggetti impegnati nella attività o manifestazione;
- destinatari dell'iniziativa proposta e capacità di coinvolgimento del pubblico;
- potenzialità dell'iniziativa in termini di promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico del territorio cittadino;
- carattere consolidato dell'iniziativa (annuale, biennale, ecc.);
- piano promo-pubblicitario e capacità dell'iniziativa proposta in termini di diffusione dell'immagine culturale del Comune di Palermo;
- entità complessiva delle spese e congruità e ragionevolezza della stessa in relazione agli obiettivi che si pone l'iniziativa;

●entità complessiva delle spese e congruità e ragionevolezza della stessa in relazione agli obiettivi che si pone l'iniziativa;

●modalità di accesso al pubblico;

6 La Commissione dovrà esaminare le istanze pervenute entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle medesime

7 La Commissione, esitato l'esame di ciascuna richiesta di intervento partecipativo da parte del Comune, delibera **a sua discrezione**, in caso di accoglimento, la natura e l'entità dell'intervento.

8 Entro 90 giorni dalla presentazione delle istanze verrà predisposta la graduatoria specificando per ogni soggetto la tipologia dell'intervento richiesto e l'importo ammesso a finanziamento. La suddetta graduatoria viene affissa per 10 giorni all'Albo Pretorio comprendendo due domeniche successive. Durante tale periodo e nei 7 giorni successivi gli interessati possono presentare le osservazioni le quali vengono esaminate dalla Commissione. Tenendo conto della graduatoria il cui ammontare complessivo non potrà superare lo stanziamento di bilancio, il Responsabile del Procedimento predispone gli atti consequenziali entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

accesso o il diniego all'intervento, nonché la misura dello stesso, dovranno essere motivati a Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura e comunicati all'Ufficio Attività culturali per l'istruzione dei provvedimenti consequenziali di competenza.

10 Del diniego motivato all'accoglimento della domanda il Dirigente da comunicazione agli interessati entro 30 giorni dall'esito dei lavori della Commissione.

11 Non sono ammessi a contributo le iniziative i cui costi siano già coperti nella misura almeno del 50% da altri enti istituzionali.

12 La misura del contributo non potrà superare il 50% del costo totale della manifestazione.

●modalità di accesso al pubblico;

6 La Commissione dovrà esaminare le istanze pervenute entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle medesime

7 La Commissione, esitato l'esame di ciascuna richiesta di intervento partecipativo da parte del Comune, **sentito il parere della Consulta**, delibera, in caso di accoglimento, la natura e l'entità dell'intervento.

8 Entro **75** giorni dalla presentazione delle istanze verrà predisposta la graduatoria specificando per ogni soggetto la tipologia dell'intervento richiesto e l'importo ammesso a finanziamento. La suddetta graduatoria viene affissa per 10 giorni all'Albo Pretorio comprendendo due domeniche successive. Durante tale periodo e nei 7 giorni successivi gli interessati possono presentare le osservazioni le quali vengono esaminate dalla Commissione. Tenendo conto della graduatoria il cui ammontare complessivo non potrà superare lo stanziamento di bilancio, il Responsabile del Procedimento predispone gli atti consequenziali entro **30** giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

accesso o il diniego all'intervento, nonché la misura dello stesso, dovranno essere motivati a Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura e comunicati all'Ufficio Attività culturali per l'istruzione dei provvedimenti consequenziali di competenza.

10 Del diniego motivato all'accoglimento della domanda il Dirigente da comunicazione agli interessati entro **10** giorni dall'esito dei lavori della Commissione.

12 La misura del contributo non potrà superare il **75%** del costo totale della manifestazione.

Art. 5 bis

Art. 5 bis: Consulta degli operatori della cultura e dello spettacolo

E' istituita la Consulta degli operatori della cultura e dello spettacolo, ai sensi dell.art.13 dello Statuto

comunale, indicata nel presente regolamento come Consulta.

Art. 5 bis/1: Finalità

La Consulta ha finalità consultive e propositive, opera in uno spazio permanente di incontro e reciproco confronto con l'Amministrazione. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione della Consulta nella formulazione delle linee culturali programmatiche per la città e nel procedimento di formazione del bilancio relativamente ai capitoli di spesa riguardanti la cultura.

Art. 5 bis/2: Composizione della Consulta

La Consulta è costituita da un numero di rappresentanti direttamente proporzionale (1/10) rispetto al numero di associazioni presenti nell'Elenco di cui all'art. 2 e dura in carica due anni.

La Consulta comunque non può essere costituita da un numero superiore a 50 unità.

Art. 5 bis/3: Costituzione della Consulta

La Consulta viene costituita attraverso elezione. A seguito di avviso pubblico da parte dell'Amministrazione, che ne dà la massima diffusione anche attraverso il sito internet del comune, ogni realtà culturale iscritta nell'Elenco di cui all'art.2, può presentare una sola candidatura. Elettori sono i legali rappresentanti delle associazioni in elenco che possono esprimere un solo voto di preferenza.

Art. 5 bis/4: Compiti

La Consulta collabora, partecipa ed esprime pareri, senza diritto di voto, sui lavori della Commissione con la quale si riunisce contestualmente sia per la valutazione delle istanze di cui al presente regolamento, sia per la revisione del regolamento stesso.

Esprime parere sulla nomina degli Esperti costituenti la Commissione, di cui all'art.5, e sul lavoro da questi svolto.

Esprime altresì parere su tutti gli atti che riguardano l'attività culturale dell'Amministrazione. La presenza ai lavori non comporta alcun compenso né rimborso spese.

TITOLO III

L'INTERVENTO PARTECIPATIVO PER PROGETTI E

TITOLO III

L'INTERVENTO PARTECIPATIVO PER PROGETTI E

ATTIVITA STAGIONALI

Art. 6

Modalità e requisiti per la richiesta di interventi partecipativi

1. Le istanze per la concessione degli interventi partecipativi di cui al comma 4 punto A-B-C) dell'art. 1 devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si intende attuare 'iniziativa, a mezzo raccomandata, sottoscritta dal legale rappresentante e devono contenere:

- a) indicazione della sezione e del numero di iscrizione all'Elenco Anagrafico Operatori Culturali;
- b) estremi dell'ultimo verbale dell'organo deliberante dell'istituzione da cui si evinca la nomina del presidente o legale rappresentante;
- c) codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'istituzione;
- d) Specifica del tipo di intervento richiesto (per progetto, per attività stagionale, per produzione, etc.);
- e) Relazione dettagliata sulla manifestazione o attività da svolgere nella quale sono specificati:
 - il contenuto del progetto; scopi e indicazioni oggettive sulla fascia di pubblico a cui è rivolta l'attività;
 - le date, il luogo di svolgimento dell'attività e la sua durata;
 - l'elenco dei soggetti impegnati, dei soggetti esterni coinvolti e indicazione delle risorse strumentali;
 - le modalità di accesso al pubblico e numero dei partecipanti previsto;
 - il piano promo pubblicitario dettagliato con indicazione dei mezzi, modalità e durata della diffusione dell'iniziativa;
- f) Previsione analitica dei costi dalla quale sia possibile individuare numero, quantità e qualità nonché ogni altro elemento utile alla quantificazione di ogni singola voce indicata;
- g) Previsione dei ricavi e delle risorse finanziarie

ATTIVITA STAGIONALI

Art. 6

Modalità e requisiti per la richiesta di interventi partecipativi

1. Le istanze per la concessione degli interventi partecipativi di cui al comma 4 punto A-B-C-D dell'art. 1 devono essere presentate all'Assessorato alla Cultura entro il 31 ottobre dell'anno precedente in cui si intende attuare 'iniziativa, a mano o a mezzo raccomandata, sottoscritta dal legale rappresentante e devono contenere:

- a) indicazione della sezione e del numero di iscrizione all'Elenco Anagrafico Operatori Culturali;
- b) estremi dell'ultimo verbale dell'organo deliberante dell'istituzione da cui si evinca la nomina del presidente o legale rappresentante;
- c) codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'istituzione;
- d) Specifica del tipo di intervento richiesto (per progetto, per attività stagionale, per produzione, etc.);
- d) Relazione dettagliata sulla manifestazione o attività da svolgere nella quale sono specificati:
 - il contenuto del progetto; scopi e indicazioni oggettive sulla fascia di pubblico a cui è rivolta l'attività;
 - le date, il luogo di svolgimento dell'attività e la sua durata;
 - l'elenco dei soggetti impegnati, dei soggetti esterni coinvolti e indicazione delle risorse strumentali;
 - le modalità di accesso al pubblico e numero dei partecipanti previsto;
 - il piano promo pubblicitario dettagliato con indicazione dei mezzi, modalità e durata della diffusione dell'iniziativa;
- f) Previsione analitica dei costi dalla quale sia possibile individuare numero, quantità e qualità nonché ogni altro elemento utile alla quantificazione di ogni singola voce indicata;

necessarie a copertura dell'intero costo dell'iniziativa, con indicazione dei soggetti finanziatori dell'iniziativa (enti pubblici e privati e di altri contributi concessi o richiesti);

- h) Eventuale richiesta di concessione di suolo pubblico o di locali comunali necessaria alla manifestazione;
- i) Impegno ad assolvere gli obblighi relativi al piano di sicurezza e al pagamento della T.A.R.S.U. e alla T.O.S.A.P. e previsione del loro costo, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali materia;

1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il legale rappresentante dichiara di essere in carica al momento della richiesta di intervento.

2) Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine indicato al comma 1, per il quale fa fede il timbro postale ed è da considerarsi perentorio a pena di irricevibilità della domanda.

Art. 7

Modalità di liquidazione e pagamento

1. Alla liquidazione e al pagamento dell'intervento partecipativo finanziario si provvede su richiesta del soggetto beneficiario inoltrata entro 90

g) Previsione dei ricavi e delle risorse finanziarie necessarie a copertura dell'intero costo dell'iniziativa, con indicazione dei soggetti finanziatori dell'iniziativa (enti pubblici e privati e di altri contributi concessi o richiesti);

- h) Eventuale richiesta di concessione di suolo pubblico o di locali comunali necessaria alla manifestazione;
- j) Impegno ad assolvere gli obblighi relativi al piano di sicurezza e al pagamento della T.A.R.S.U. e alla T.O.S.A.P. e previsione del loro costo, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali materia;

1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il legale rappresentante dichiara di essere in carica al momento della richiesta di intervento.

2) Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine indicato al comma 1, per il quale fa fede il timbro postale ed è da considerarsi perentorio a pena di irricevibilità della domanda.

Art. 6 bis

- 1) L'inizio di ogni manifestazione è vincolato alla sottoscrizione di un contratto/atto d'obbligo fra il Comune di Palermo ed il Rappresentante Legale dell'associazione, cooperativa, fondazione o altra istituzione di carattere privato beneficiaria del finanziamento o sostegno, nel quale vengono indicati diritti e doveri di entrambi i sottoscrittori.
- 2) Nel contratto/atto d'obbligo vanno specificate le modalità e tempistiche dell'iniziativa/progetto/evento secondo istanza presentata, che il beneficiario del finanziamento o sostegno dovrà svolgere. Devono, altresì, essere indicate le modalità e tempistiche delle procedure amministrative di liquidazione e pagamento consequenziali al progetto svolto.

Art. 7

Modalità di liquidazione e pagamento

1. Alla liquidazione e pagamento dell'intervento partecipativo finanziario l'Amministrazione provvederà a conclusione della realizzazione

giorni dalla conclusione dell'attività o della manifestazione.

Alla richiesta di liquidazione e pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'intervento, unitamente ad esemplare del materiale pubblicitario utilizzato.
- b) Rendiconto analitico delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante, che consenta l'individuazione del numero, della durata, della quantità relativa ad ogni singola voce specificata nelle previsioni di cui all'art. 5 e indicando per ogni singola voce gli estremi delle fatture, ricevute o quietanze.

Dovranno essere indicate le voci non spese rispetto alle previsioni di cui all'art. 6 comma 1 sub f) onde consentire la riduzione percentuale dell'intervento. Non dovranno essere riportate voci che non si riferiscono esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'intervento di cui all'art. 6).

- c) Originali delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese afferenti le voci specificate nel rendiconto, per l'importo dell'intervento concesso e copia conforme della documentazione fino a concorrenza dell'intero importo dell'attività

- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante con la quale si attesti:

- che l'attività o manifestazione oggetto dell'intervento dell'Amministrazione sia effettivamente svolta secondo quanto previsto nella proposta;
- che lo stesso non è decaduto dalla carica;
- che le spese evidenziate nel rendiconto si riferiscono all'attività o manifestazione oggetto dell'intervento partecipativo dell'Amministrazione Comunale;
- che sono stati assolti tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dalla normativa vigente;
- che l'ente non è soggetto alla detrazione dell'imposta I.V.A. ex D.P.R. 600/73 ove la documentazione giustificativa della spesa venga rendicontata comprensiva di I.V.A.;

dell'iniziativa solo dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'intervento, unitamente ad esemplare del materiale pubblicitario utilizzato.
- b) Rendiconto analitico delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante, che consenta l'individuazione del numero, della durata, della quantità relativa ad ogni singola voce specificata nelle previsioni di cui all'art. 5 e indicando per ogni singola voce gli estremi delle fatture, ricevute o quietanze.

Dovranno essere indicate le voci non spese rispetto alle previsioni di cui all'art. 6 comma 1 sub f) onde consentire la riduzione percentuale dell'intervento. Non dovranno essere riportate voci che non si riferiscono esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'intervento di cui all'art. 6).

- c) Originali delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese afferenti le voci specificate nel rendiconto, per l'importo dell'intervento concesso e copia conforme della documentazione fino a concorrenza dell'intero importo dell'attività

- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante con la quale si attesti:

- che l'attività o manifestazione oggetto dell'intervento dell'Amministrazione sia effettivamente svolta secondo quanto previsto nella proposta;
- che lo stesso non è decaduto dalla carica;
- che le spese evidenziate nel rendiconto si riferiscono all'attività o manifestazione oggetto dell'intervento partecipativo dell'Amministrazione Comunale;
- che sono stati assolti tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dalla normativa vigente;
- che l'ente non è soggetto alla detrazione dell'imposta I.V.A. ex D.P.R. 600/73 ove la documentazione giustificativa della spesa venga rendicontata comprensiva di I.V.A.;

- di non aver ottenuto altri benefici dell'Amministrazione Comunale nel corso dello stesso anno.

f) **Nulla osta della società che gestisce il servizio di pulizia del suolo pubblico e di pulizia dei locali;** copia dell' eventuale ricevuta della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico.

g) I soggetti sottoposti al pagamento degli oneri contributivi ENPALS, dovranno esibire copia del certificato di agibilità ENPALS, nonché copia dell'autorizzazione SIAE ove prevista per l'attività per cui si è ammessi all'intervento partecipativo.

2 Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine indicato al comma 1, per il quale fa fede il timbro postale ed è da considerarsi perentorio a pena di esclusione della domanda.

3 Nel provvedimento di liquidazione dovrà dichiararsi l'avvenuta verifica del rispetto del divieto di cumulo.

Art.8

Anticipazione dell'intervento finanziario

Per le iniziative che impongono un notevole impegno finanziario, il Comune, su parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 5, sulla base dell'intervento concesso con determinazione dirigenziale già esecutiva, può motivatamente erogare, previa fideiussione bancaria o assicurativa sull'importo anticipato, un'anticipazione pari al **50%** dell'intervento finanziario concesso **sempre che sia certificato da parte dell'Ufficio l'avvenuta prestazione di un'attività non inferiore al 50% di quella complessivamente prevista.** In tale ipotesi ferme restando le modalità stabile dal presente Regolamento, il saldo viene corrisposto sulla base della presentazione della documentazione di cui all'art. 7. In caso contrario il Comune attiva la procedura posta a garanzia, a propria tutela.

TITOLO IV

- di non aver ottenuto altri benefici dell'Amministrazione Comunale nel corso dello stesso anno.

f) copia dell' eventuale ricevuta della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico.

g) I soggetti sottoposti al pagamento degli oneri contributivi ENPALS, dovranno esibire copia **dell'avvenuto versamento dei contributi** ENPALS, nonché copia dell'autorizzazione SIAE ove prevista per l'attività per cui si è ammessi all'intervento partecipativo.

Art.8

Anticipazione dell'intervento finanziario

Per le iniziative che impongono un notevole impegno finanziario **o per facilitare e promuovere i soggetti appartenenti alla 1° fascia di cui all'art. 4,** il Comune, su parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 5, **unitamente alla Consulta, di cui all'art. 5 bis** sulla base dell'intervento concesso con determinazione dirigenziale già esecutiva, può motivatamente erogare, previa fideiussione bancaria o assicurativa sull'importo anticipato, un'anticipazione pari al **80%** dell'intervento finanziario concesso. In tale ipotesi ferme restando le modalità stabile dal presente Regolamento, il saldo viene corrisposto sulla base della presentazione della documentazione di cui all'art. 7. In caso contrario il Comune attiva la procedura posta a garanzia, a propria tutela.

TITOLO IV

**L'INTERVENTO PARTECIPATIVO FINANZIARIO PER
PRODUZIONI**

Art. 9

**Tipologia di intervento e modalità di
compartecipazione**

1. Per produzioni teatrali, musicali, cinematografiche, di video e di danza, o relative alle arti visive finalizzate alla promozione di operatori culturali locali l'Amministrazione Comunale, sentito parere della Commissione di cui all'art. 5, **indipendentemente dalla sezione di iscrizione all'Elenco Anagrafico degli Operatori Culturali**, partecipa ai costi della produzione con un intervento fino al **30%** dei costi per un import() comunque non superiore a €25.000,00.
2. Le istanze dovranno pervenire nei termini e secondo le indicazioni art. 6.
3. Alla liquidazione ed al pagamento si procederà secondo quanto previsto all'art. 7.

TITOLO V

**L'INTERVENTO PARTECIPATIVO PER PROMOZIONE
E**

SCAMBI CULTURALI

Art. 10

Tipologia e modalità di intervento partecipativo

1. L'Amministrazione Comunale promuove su parere della Commissione di cui all'art. 5 con proprio intervento finanziario la partecipazione di artisti e gruppi locali a concorsi o manifestazioni nazionali ed internazionali di particolare rilevanza artistico-culturale, che prevedano anche scambi culturali con

**L'INTERVENTO PARTECIPATIVO FINANZIARIO PER
PRODUZIONI**

Art. 9

**Tipologia di intervento e modalità di
compartecipazione**

1. Per produzioni teatrali, musicali, cinematografiche, di video e di danza, o relative alle arti visive finalizzate alla promozione di operatori culturali locali l'Amministrazione Comunale, sentito parere della Commissione di cui all'art. 5, partecipa ai costi della produzione con un intervento fino al **50%** dei costi per un import() comunque non superiore a €25.000,00.
2. Le istanze dovranno pervenire nei termini e secondo le indicazioni art. 6.
3. Alla liquidazione ed al pagamento si procederà secondo quanto previsto **dagli artt.7 e 8**.

TITOLO V

**L'INTERVENTO PARTECIPATIVO PER PROMOZIONE
E**

SCAMBI CULTURALI

Art. 10

Tipologia e modalità di intervento partecipativo

1. L'Amministrazione Comunale promuove su parere della Commissione di cui all'art. 5 con proprio intervento finanziario la partecipazione di artisti e gruppi locali a concorsi o manifestazioni nazionali ed internazionali di particolare rilevanza artistico-culturale, che prevedano anche scambi culturali con altre strutture pubbliche o private di città italiane e

altre strutture pubbliche o private di città italiane e straniere.

2. L'intervento dell'Amministrazione consisterà nella copertura dei costi di trasporto e alloggio per il periodo della partecipazione alla manifestazione entro un importo massimo di € 8.000.00.
3. L'istanza dovrà essere presentata entro 90 giorni dall'inizio della manifestazione secondo le indicazioni di cui all'art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento si procederà secondo le disposizioni dell'art. 7.

TITOLO VI GLI SPAZII PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 11

Tipologia e modalità di intervento

1. L'Amministrazione Comunale, entro i limiti dei fondi segnati in bilancio, per ogni anno provvede ad acquisire spazi e servizi teatrali presso le strutture teatrali cittadine, che, come attività principale, producono e/o ospitano manifestazioni teatrali, musicali o di danza, per un massimo di quarantacinque giornate l'anno, che siano in regola a norma di legge, da mettere a disposizione di operatori che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, al fine di promuovere iniziative aventi carattere artistico, letterario e scientifico.
2. Il reperimento delle strutture complete di servizi, avverrà dopo che l'apposita Commissione (art. 5) avrà effettuato una valutazione delle istanze pervenute, entro i termini di cui all'art. 6 del presente Regolamento, tenendo in debita considerazione le esigenze di spazio e tecniche descritte in ognuna di esse.
3. Per ogni giornata di disponibilità degli spazi e servizi teatrali, di cui sopra, verrà corrisposto un compenso pari o inferiore a quello praticato, da ognuno di esse sul mercato.
4. Per le manifestazioni che avranno luogo negli spazi messi a disposizione dell' Amministrazione Comunale è prevista l'affissione gratuita per n. 500

straniere.

2. L'intervento dell'Amministrazione consisterà nella copertura dei costi di trasporto e alloggio per il periodo della partecipazione alla manifestazione entro un importo massimo di € 8.000.00.
3. L'istanza dovrà essere presentata entro 90 giorni dall'inizio della manifestazione secondo le indicazioni di cui all'art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento si procederà secondo le disposizioni dell'art. 7.

TITOLO VI GLI SPAZII PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 11

Tipologia e modalità di intervento

1. L'Amministrazione Comunale, entro i limiti dei fondi segnati in bilancio, per ogni anno provvede ad acquisire spazi e servizi teatrali presso le strutture teatrali cittadine, che, come attività principale, producono e/o ospitano manifestazioni teatrali, musicali o di danza, per un massimo di quarantacinque giornate l'anno, che siano in regola a norma di legge, da mettere a disposizione di operatori che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, al fine di promuovere iniziative aventi carattere artistico, letterario e scientifico.
2. Il reperimento delle strutture complete di servizi, avverrà dopo che l'apposita Commissione (art. 5) **sentita la Consulta** avrà effettuato una valutazione delle istanze pervenute, entro i termini di cui all'art. 6 del presente Regolamento, tenendo in debita considerazione le esigenze di spazio e tecniche descritte in ognuna di esse.
3. Per ogni giornata di disponibilità degli spazi e servizi teatrali, di cui sopra, verrà corrisposto un compenso pari o inferiore a quello praticato, da ognuno di esse sul mercato.
4. Per le manifestazioni che avranno luogo negli spazi messi a disposizione dell' Amministrazione Comunale è prevista **la stampa e** l'affissione gratuita per

manifesti formato standard (70 x 100).

Per operatori devono intendersi anche le istituzioni scolastiche cittadine e l'Università degli Studi.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI INERENTI I SERVIZI CULTURALI DEL
DECENTRAMENTO**

Art. 12

Attività Culturali Decentrate

1. Per favorire e sostenere la diffusione della cultura ed incrementare le occasioni di incontro sociale l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle Circoscrizioni per promuovere iniziative culturali, ricreative e del tempo libero di interesse limitato al territorio della Circoscrizione e comunque indirizzata in modo specifico ai cittadini residenti nella Circoscrizione medesima.
2. L'adozione di tali iniziative è subordinata all'adozione di apposita normativa-quadro, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento per il Decentramento.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 13**

Modalità di predisposizione del materiale

n. 500 manifesti formato standard (70 x 100).

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI INERENTI I SERVIZI CULTURALI DEL
DECENTRAMENTO**

Art. 12

Attività Culturali Decentrate

1. Per favorire e sostenere la diffusione della cultura ed incrementare le occasioni di incontro sociale l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle Circoscrizioni per promuovere iniziative culturali, ricreative e del tempo libero di interesse limitato al territorio della Circoscrizione e comunque indirizzata in modo specifico ai cittadini residenti nella Circoscrizione medesima.

2. L'adozione di tali iniziative è subordinata all'adozione di apposita normativa-quadro, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento per il Decentramento.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 13**

**Modalità di predisposizione del materiale
Promo Pubblicitario**

Promo Pubblicitario

1. I soggetti che ricevono interventi partecipativi da parte della Amministrazione Comunale sono tenuti, pena la revoca della sovvenzione o della coorganizzazione concessa, a far risultare e a bene evidenziare su tutto il materiale promo-pubblicitario delle iniziative, con qualunque mezzo di comunicazione posto in essere, che le stesse vengono realizzate con il concorso della Amministrazione Comunale di Palermo ed apponendo il logo: "Comune di Palermo" e lo scudo con l'aquila romana simbolo dell'Amministrazione.

2. Il soggetto beneficiario di interventi finanziari per produzioni si impegna a riportare in tutto il materiale pubblicitario la dicitura: "coprodotto dal Comune di Palermo" e lo scudo con l'aquila romana simbolo dell'Amministrazione, nonché a comunicare all'Ufficio competente ogni ulteriore utilizzo dell'opera. Il relativo materiale pubblicitario deve essere trasmesso all'ufficio.

Art. 14

Decadenza dal diritto all'intervento economico

1. L'Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dal presente Regolamento; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate, salvo il risarcimento dei danni;
2. Le eventuali variazioni delle iniziative, sia che ne riducano il costo, sia che ne mutino contenuto o le modalità di svolgimento o i tempi di realizzazione — il cui inizio non potrà comunque eccedere l'anno per il quale l'intervento è richiesto, sempre che le modifiche non alterino la *par condicio* tra i soggetti iscritti nella graduatoria, - dovranno essere formalmente comunicate alla Amministrazione, la quale decide di ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo, oppure di revocarlo.
3. Le eventuali determinazioni dirigenziali di modifica o di revoca sono comunicate agli interessati entro 30 giorni dalla comunicazione all'ufficio.

1. I soggetti che ricevono interventi partecipativi da parte della Amministrazione Comunale sono tenuti, pena la revoca della sovvenzione o della coorganizzazione concessa, a far risultare e a bene evidenziare su tutto il materiale promo-pubblicitario delle iniziative, con qualunque mezzo di comunicazione posto in essere, che le stesse vengono realizzate con il concorso della Amministrazione Comunale di Palermo ed apponendo il logo: "Comune di Palermo" e lo scudo con l'aquila romana simbolo dell'Amministrazione.

2. Il soggetto beneficiario di interventi finanziari per produzioni si impegna a riportare in tutto il materiale pubblicitario la dicitura: "coprodotto dal Comune di Palermo" e lo scudo con l'aquila romana simbolo dell'Amministrazione, nonché a comunicare all'Ufficio competente ogni ulteriore utilizzo dell'opera. Il relativo materiale pubblicitario deve essere trasmesso all'ufficio.

Art. 14

Decadenza dal diritto all'intervento economico

1. L'Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dal presente Regolamento; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate, salvo il risarcimento dei danni;
2. Le eventuali variazioni delle iniziative, sia che ne riducano il costo, sia che ne mutino contenuto o le modalità di svolgimento o i tempi di realizzazione — il cui inizio non potrà comunque eccedere l'anno per il quale l'intervento è richiesto, sempre che le modifiche non alterino la *par condicio* tra i soggetti iscritti nella graduatoria, - dovranno essere formalmente comunicate alla Amministrazione, la quale, **sentite la Commissione e la Consulta** decide, **eventualmente** di ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo, oppure di revocarlo.
3. Le eventuali determinazioni dirigenziali di modifica o di revoca sono comunicate agli interessati entro 30 giorni dalla comunicazione all'ufficio.

Nella ipotesi che le variazioni sopra descritte siano apportate unilateralmente senza il

Nella ipotesi che le variazioni sopra descritte siano apportate unilateralmente senza il preventivo consenso della Amministrazione, decade automaticamente l'attribuzione del beneficio.

Art. 15

Esenzione da responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e realizzazione delle manifestazioni o delle attività, ivi compreso la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell'intervento.
2. L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni, e qualsiasi altra prestazione.

Art. 16

Patrocinio gratuito

1. Il patrocinio della Amministrazione Comunale deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore degli organizzatori delle manifestazioni per le quali viene concesso.

preventivo consenso della Amministrazione, decade automaticamente l'attribuzione del beneficio **L'Amministrazione comunica al beneficiario dell'intervento il proprio consenso o diniego alle variazioni entro sette giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione e ricezione delle stesse. La non risposta dell'Amministrazione entro tali termini è da considerarsi *silenzio assenso*.**

Art. 15

Esenzione da responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e realizzazione delle manifestazioni o delle attività, ivi compreso la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell'intervento.
2. L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni, e qualsiasi altra prestazione.

Art. 16

Patrocinio gratuito

1. Il patrocinio della Amministrazione Comunale deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore degli organizzatori delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell'iniziativa,

3. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell'iniziativa, apponendo inoltre il marchio e il logo del Comune di Palermo sul materiale pubblicitario.

Art. 17

Disposizione Transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le date previste sono:

- 1 iscrizione all'elenco anagrafico degli operatori culturali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
- 2 presentazione delle istanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco anagrafico degli operatori culturali;
- 3 le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento, esclusi i superiori punti 1 e 2, verranno attivate annualmente dopo l'adozione, da parte dei competenti organi, dello strumento finanziario.

Disposizioni finali

Art. 18

Il presente Regolamento trova integrazione e limite nelle direttive generali fissate, quale preambolo comune, nel vigente Regolamento degli Interventi Abitavi.

Le acquisizioni di progetti o di manifestazioni, non rientrando nel presente Regolamento, configurano prestazioni di servizi, ovvero forniture di beni e si effettuano con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

apponendo inoltre il marchio e il logo del Comune di Palermo sul materiale pubblicitario.

Art. 17

Disposizione Transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le date previste sono:

- 1 iscrizione all'elenco anagrafico degli operatori culturali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
- 2 presentazione delle istanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco anagrafico degli operatori culturali;
- 3 le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento, esclusi i superiori punti 1 e 2, verranno attivate annualmente dopo l'adozione, da parte dei competenti organi, dello strumento finanziario.

Disposizioni finali

Art. 18

Le acquisizioni di progetti o di manifestazioni, non rientrando nel presente Regolamento, configurano prestazioni di servizi, ovvero forniture di beni e si effettuano con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E IL

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

INDICE

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

INDICE

